

LEGGE 1 marzo 2006 , n. 67

Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

Vigente al: 2-1-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Pr o m u l g a la seguente legge:

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, ai sensi dell'[articolo 3 della Costituzione](#), promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del [decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216](#), recante attuazione della [direttiva 2000/78/CE](#) per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 2

(Nozione di discriminazione)

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Art. 3

(Tutela giurisdizionale)

((1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'[articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#).) (*)

((1))

2. *((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))*

((1))

3. *((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))*

((1))

4. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il [D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150](#) ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Art. 4 (Legittimazione ad agire)

1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.

3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 2006

(*)

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

Art. 28 - Delle controversie in materia di discriminazione

1. Le controversie in materia di discriminazione di cui

- all'[articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), quelle di cui **(a)**
- all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215](#), quelle di cui **(b)**

- all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216](#), quelle di cui **(c)**
- all'[articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67](#), e quelle di cui
- all'[articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), **(d)**

sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)

((13))

2. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, **spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione.** I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

5. Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente. (12)

((13))

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Della sentenza è data comunicazione nei casi previsti dall'[articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), dall'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215](#), dall'[articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216](#), e dall'[articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#). (12)

((13))

AGGIORNAMENTO (12)

Il [D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#) ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

AGGIORNAMENTO (13)

Il [D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#), come modificato dalla [L. 29 dicembre 2022, n. 197](#), ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

- all'[articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), quelle di cui **(a)**

Art. 44

Azione civile contro la discriminazione
([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42](#))

((1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.))

((38))

((2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'[articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#).))

((38))

3. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((38))

4. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((38))

5. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((38))

6. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((38))

7.

((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((38))

((8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito ai sensi dell'[articolo 388, primo comma, del codice penale](#).))

((38))

9. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)**))

((38))

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

((**PERIODO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)**))

((38))

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

AGGIORNAMENTO (38)

Il [D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150](#) ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

- all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215](#), quelle di cui **(b)**

Art. 4

Tutela giurisdizionale dei diritti

((1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'[articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150](#). In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'[articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#))).

((3))

2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'[articolo 410 del codice di procedura civile](#) o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

3. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((3))

4. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((3))

5. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((3))

6. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((3))

7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150](#) ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Art. 2

Nozione di discriminazione

1. Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "testo unico".

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,

((umiliante od offensivo))

.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.

- all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216](#), quelle di cui **(c)**

Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro *((e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori))*.

Art. 4

Tutela giurisdizionale dei diritti

1. All'[articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), dopo la parola "sesso" **sono** **aggiunte le seguenti: "**, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali".

((2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'[articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#). In caso di accertamento di atti o

comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'[articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).))

((3))

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'[articolo 410 del codice di procedura civile](#) o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.

4. *((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#))*

((3))

5. *((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#))*

((3))

6. *((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#))*

((3))

7. *((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#))*

((3))

8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150](#) ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Art. 2 - Nozione di discriminazione

1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età

((, della nazionalità))

o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età

((, per nazionalità))

o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età **((o nazionalità))** o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età

((, della nazionalità))

o dell'orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.

- all'[articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), **(d)**

Art. 55-quinquies

Procedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura

((1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 55-ter, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.))

((9))

((2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'[articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#).))

((9))

3. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((9))

4. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((9))

5. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((9))

6. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((9))

7. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150](#)))

((9))

8. In caso di accertata violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter, da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, il giudice dà immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto.

Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

((9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.))

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il [D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150](#) ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."